

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4442 del 01/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FELINO (PR) VIA NENNI, 6/A RICHIESTA DALL'IMPRESA LA FENICE S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE SUGNA" SINADOC 2025-20895
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4607 del 31/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta LA FENICE SRL risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 11774 del 02/09/2014 (che recepisce l'endoprocedimento prot. n. 58123 del 22/08/2014 adottato dalla Provincia di Parma) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 23/06/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/112916 del 23/06/2025 – pratica Sinadoc 2025-20895 – dal Legale Rappresentante dell'impresa LA FENICE S.R.L. (C.F./ PIVA 01683300345), con sede legale in comune di Felino (PR), via P.Nenni, 6/A, per la modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di "Produzione sugna" svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Felino (PR), Via P.Nenni, 6/a che aggiorna il seguente titolo abilitativo settoriale:

- a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche del seguente titolo abilitativo settoriale:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- la modifica non sostanziale riguarda la sostituzione il generatore di vapore corrispondente al punto di emissione E01 con un nuovo generatore di vapore alimentato a gas metano di potenzialità 279,4 kW.

- non vengono modificate; le ore/giorno, I giorni/anno di funzionamento e l'altezza delle emissioni dal suolo. Non ci sono altre variazioni né di ciclo produttivo né di altra natura che coinvolgono I procedimenti citati in oggetto e si confermano I dati indicati nell'autorizzazione rilasciate sotto ogni aspetto di competenza.

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot.n. 613264 avente per oggetto *"Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali."* in cui si legge *"...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae..."*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- che la Ditta dichiara che *"(...) nulla è cambiato né dal punto di vista strutturale né da quello gestionale /operativo, rispetto a quanto autorizzato con l'AUA vigente"*
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica non sostanziale come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/114430 del 25/06/2025 ha dichiarato in merito alla marca da bollo per il provvedimento finale *"...che la marca da bollo n 01230688001980 apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata e verrà utilizzata per il rilascio dell'atto conclusivo. L'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (...) in Località San Michele Tiorre Felino via Pietro Nenni 6/a 43035 (PR)"*.

DATO ATTO che:

in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa LA FENICE S.R.L. per l'esercizio dell'attività di Produzione sugna da realizzare in comune di Felino (PR), Via P.Nenni, 6/a;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1 DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa LA FENICE S.R.L. (C.F./ PIVA 01683300345) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Felino (PR), Via P.Nenni, 6/a, che **aggiorna** il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio delle modifiche al titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C Emissioni"

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 58123 del 22/08/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale Prot.11774 del 02/09/2014;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 58123 del 22/08/2014** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale Prot.11774 del 02/09/2014 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.**

58123 del 22/08/2014 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale Prot.11774 del 02/09/2014;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. **di TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Felino e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti						
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-20895 LA FENICE S.R.L. in comune di Felino (PR), Via P.Nenni, 6/a						
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)						
PARTE DESCRITTIVA	La Ditta svolge l'attività di produzione sugna. L'oggetto della modifica è la sostituzione della caldaia in riferimento all'emissione E01, con un generatore di vapore alimentato a metano di potenzialità pari a 279,4 kW						
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI <u>Con la presente si modifica solo ed esclusivamente l'impianto afferente all'emissione E01 e precisamente</u> impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: EMISSIONE E1 generatore di vapore a metano potenzialità 279,4 kW (nuova emissione in quanto sostituita) <table border="1"> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂):</td><td>350</td><td>mg/Nm³</td></tr> <tr> <td>Ossidi di carbonio:</td><td>100</td><td>mg/Nm³</td></tr> </table> I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³	Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³					
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³					
I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie. Per l'emissione E1 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed entro un anno dalla data di emissione della presente determina; Per le emissioni E1 il Gestore verifica il rispetto dei limiti prescritti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.							

Resta fermo tutto quanto autorizzato con Provvedimento Finale Prot.11774 del 02/09/2014 che ha recepito l'endoprocedimento della Provincia di Parma **prot. n. 58123 del 22/08/2014 con allegato il parere di Arpa prot. n. 7884 del 16/07/2014 in materia di emissioni in atmosfera**

nota: competenza Arpae

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.